

Le novità della Legge di Stabilità per il 2016

Cosa cambia per i redditi da lavoro



Slide a cura di Viviana Bertoldi

Sommario

- [Atleti professionisti](#)
- [Borse di studio](#)
- [Premi Produttività](#)
- [Welfare aziendale](#)
- [Rientro dei lavoratori dall'estero](#)
- [No tax area pensionati](#)
- [Bonus forze dell'Ordine](#)



Redditi di lavoro dipendente degli atleti professionisti

Redditi di lavoro dipendente degli atleti professionisti

- La Legge di Stabilità per il 2016, con l'articolo 1, comma 8, ha abrogato il comma 4-bis dell'articolo 51 del TUIR.
- Il comma 4 bis dell'art. 51 del TUIR stabiliva che per gli atleti professionisti costituiva reddito il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative.”
- Detta quota di compensi pagati dalle società sportive ad agenti e procuratori non rientra più nell'imponibile degli atleti professionisti.
- Pone fine a contenziosi che riguardavano i costi sostenuti dalle società sportive per corrispondere i compensi ai procuratori per i loro servizi in favore di sportivi professionisti dipendenti delle società medesime.

Borse di studio

Borse di Studio

- La Legge di Stabilità per il 2016, con l'articolo 1, comma 50, prevede l'esenzione da IRPEF per l'intera durata del programma «Erasmus Plus», per le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
- Il comma 51 dispone che sono esenti da Irpef “Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, erogate dalla provincia autonoma di **Bolzano**”;
- Il comma 52 prevede che l'esenzione si applica per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente (effetto retroattivo).

Premi di produttività

Premi di produttività

- I commi da 182 a 189 dell'articolo 1, reintroducono, con alcuni elementi di novità, la tassazione agevolata sui premi di produttività, con imposta sostitutiva al 10% per il 2016 (nel 2015 le risorse non furono reperite).
- Il limite di importo del premio di produttività è pari a 2mila euro lordi, e aumenta a 2mila 500 euro nelle imprese che coinvolgono i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, in base a criteri che saranno fissati da apposito decreto ministeriale previsto entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità, quindi entro il primo marzo 2016.
- Il premio di produttività è una parte della retribuzione legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri precisi, che verranno stabiliti dal decreto del ministero del Lavoro. Nella determinazione del premio di produttività si calcola anche il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

Premi di produttività

- L'imposta al 10% si applica anche alle forme di partecipazione agli utili dell'impresa.
- La platea di beneficiari viene ampliata ai titolari di reddito fino a 50mila euro lordi annui (dal 2008 al 2014 il limite massimo è sempre stato uguale o inferiore a 40mila euro)
- Il limite massimo di importo assoggettabile a tassazione agevolata del 10%, se legato al raggiungimento di obiettivi di produttività e redditività aziendali, è stato fissato a 2.500 euro (2.000 euro lordi per le aziende che non coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro). Stesso limite e stessa aliquota agevolata (imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%) per gli utili distribuiti dalle aziende ai dipendenti.

Premi di produttività

- Le somme e i valori dei fringe benefit concessi ai dipendenti (art. 51, comma 2 D.P.R. n. 917/1986) e quelli di importo non superiore a 258 euro (art. 51, comma 3 ultimo periodo D.P.R. n. 917/1986) non concorrono, entro questi limiti, a formare il reddito di lavoro dipendente, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate;
- Con tale sostituzione, il dipendente non subirà neanche il prelievo sostitutivo del 10%. Infatti, modificando i commi 2 e 3, ultimo periodo, dell'articolo 51 del TUIR, è ora stabilito che le somme e i valori indicati in quelle norme (asili nido, spese scolastiche, trasporto collettivo, buoni pasto, ludoteche, centri estivi e invernali, servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti, qualsiasi benefit di valore non superiore a 258,23 euro) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10 per cento.

Premi di produttività

- I premi produttività, fino al limite massimo di 2.000 euro (2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro), non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore o del suo nucleo familiare ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE); resta invece fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
- I criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le modalità attuative della nuova disposizione, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro - a differenza di quanto accadeva nel passato - saranno stabiliti con un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
- Occorrerà quindi attendere l'emanazione dell'apposito decreto per poter dare attuazione all'agevolazione.

Welfare aziendale

Welfare Aziendale

La Legge di Stabilità per il 2016, con il comma 190 dell'articolo 1, modifica il comma 2 dell'art. 51 del TUIR, per cui non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

- l'utilizzazione da parte dei lavoratori e di familiari ex art.12 delle opere e dei servizi erogati alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti
- le somme, i servizi e le prestazioni erogati alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio
- le somme e le prestazioni erogate alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti
- L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante buoni da consegnare ai lavoratori (voucher)

Rientro di lavoratori dall'estero

Rientro di lavoratori dall'estero

La Legge di Stabilità per il 2016, con il comma 259 dell'articolo 1, ha prorogato i benefici fiscali garantiti dalla legge 238/2010 per il c.d. "rientro dei cervelli", giovani talenti emigrati all'estero e cittadini europei che vogliono trasferire la loro attività lavorativa in Italia, con i seguenti requisiti (circolare n.14/E/2012):

- essere in possesso di una laurea
- avere risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia
- negli ultimi due o più anni aver risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia, svolgendovi continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa, oppure conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
- L'agevolazione consiste in una riduzione della base imponibile ai fini Irpef – con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e ad essi assimilati, d'impresa e di lavoro autonomo – dell'80% per le donne e del 70% per gli uomini.

Rientro di lavoratori dall'estero

- La Legge di Stabilità per il 2016, con il medesimo comma 259, ha stabilito che i giovani talenti in alternativa potranno optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della L. di Stabilità, per il regime agevolativo di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, che ha introdotto un regime speciale per i lavoratori che rientrano in Italia ai quali, se hanno almeno cinque anni di permanenza estera, è consentita la tassazione del reddito da lavoro dipendente nella misura del 70% (ovvero il 30% dell'imponibile) per un periodo di cinque anni dal rimpatrio.
- Non sono previsti limiti di età, ma di livello di istruzione: occorre avere almeno una laurea alle spalle, e rivestire «una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione».
- La norma viene definita “regime speciale per lavoratori rimpatriati”: si applica per un quinquennio.

No tax area pensionati

No TAX AREA pensionati

La Legge di Stabilità per il 2016, con il comma 290 dell'articolo 1, modifica l'articolo 13 del TUIR aumentando le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione.

In base alla modifica, la detrazione per i soggetti di età inferiore a 75 anni risulta pari a:

- 1) 1.783 euro (prima 1.725), se il reddito complessivo non supera 7.750 euro (prima 7.500); resta fermo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
- 2) 1.255 euro (identico nella disciplina previgente), aumentata del prodotto tra 528 euro (prima 470 euro) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro (prima 7.500), qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 7.750 euro (7.500 nella normativa destinata ad essere superata) e pari o inferiore a 15.000 euro.

Bonus forze dell'Ordine

Bonus forze dell'ordine

- La Legge di Stabilità per il 2016, con il comma 972 dell'articolo 1, destina al personale non dirigente, appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle Forze armate, compreso quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, quale riconoscimento dell'impegno profuso ai fini di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale per l'anno 2016, un contributo straordinario pari all'importo massimo di 960 euro su base annua (80 euro mensili), da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso del 2016.
- Il contributo straordinario non ha natura retributiva, ed è cumulabile con il precedente bonus di 80 euro destinato a coloro che hanno un reddito inferiore a 26 mila euro annue.